

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 25

Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Proroga dei termini

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni è prorogata sino al 31 marzo 2004.

Art. 2

Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 è rideterminato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predisponde il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 ottobre 2003

Galan

INDICE

Art. 1 - Proroga dei termini

Art. 2 - Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 ottobre 2003, dove ha acquisito il n. 427 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Mazzon, Manzato, Canella, Donazzan, Flavio Tosi, Gerolimetto, Degani, Dalle Fratte, Adami e Bozzolin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 4° in data 8 ottobre 2003;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 ottobre 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 ottobre 2003, n. 10203.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come è noto la disciplina faunistico-venatoria di cui alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, è volta a orientare la pubblica amministrazione, nel suo insieme, nell'elaborazione di una pianificazione di settore secondo criteri dotati di una sufficiente elasticità nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze ambientali e di tutela dell'ecosistema e quindi di protezione della fauna, trovano considerazione quelle venatorie e quelle altresì degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica e all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata.

La Regione Veneto con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, ha realizzato la propria pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una

attenta regolamentazione del prelievo venatorio.

La validità del piano faunistico venatorio regionale ha conosciuto alcune proroghe di cui ultima in ordine di tempo la proroga disposta dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 11, in occasione della quale sono stati definiti termini per la predisposizione da parte delle province dei piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

La Giunta regionale con provvedimento deliberativo n. 1284 del 9 maggio 2003 ha approvato indirizzi tecnici per il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 50/1993 e dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto.

Risultano allo stato acquisiti i piani faunistico venatori provinciali così come risulta dal seguente prospetto:

Provincia data di approvazione		data di consegna alla Regione Veneto	
Rovigo	27.6.2003	30.6.2003	(lett. trasm. prot. 28249 del 30.6.2003)
Vicenza	01.7.2003	18.7.2003	(lett. trasm. prot. 34605 del 10.7.2003)
Padova	21.7.2003/30.7.2003	10.9.2003	(lett. trasm. prot. 83658 del 08.9.2003)
Belluno	25.6.2003/25.7.2003	05.9.2003	(lett. trasm. prot. 47709 del 02.9.2003)
Treviso	23.6.2003	30.6.2003	(lett. trasm. prot. 47541 del 30.6.2003)
Venezia	12.6.2003	09.7.2003	(lett. trasm. prot. 45361 del 30.6.2003)
Verona	piano da approvare		

Si ritiene di rideterminare il termine posto alle Province al fine di consentire la acquisizione degli ulteriori piani prevedendo che all'avvenuto decorso del termine, la Giunta regionale darà corso alla predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale sulla base dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.

Per opportuna completezza si evidenzia, pur nel contesto del mutato quadro costituzionale e riparto di competenze fra Stato e Regioni, che a livello nazionale risultano giacenti numerosi progetti di legge che prevedono la modifica della legge quadro statale fra cui proprio le norme relative alla pianificazione faunistico venatoria; d'altro canto si ricorda che anche la legge quadro regionale sulla caccia (legge regionale n. 50/1993) è oggetto di numerose proposte legislative di modifica (progetti di legge: n. 45, n. 115, n. 138, n. 227, n. 242, n. 253, n. 258, n. 261, n. 264, n. 270, n. 296) che sono all'esame della competente commissione consiliare e del cui esito conseguentemente si dovrà tenere conto nel rinnovo del piano faunistico venatorio della regione e dei collegati piani faunistici provinciali.

L'articolo 1 prevede pertanto, la proroga sino al 31 marzo 2004 del vigente piano faunistico venatorio regionale, in modo da tenere conto anche della evoluzione normativa in atto e delle differenziate esigenze presenti nel territorio regionale e, nel successivo articolo 2, prevede la rideterminazione dei termini

degli adempimenti temporali in capo alle province nell'approvazione dei piani faunistici provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" precisando che decorso il termine la Giunta regionale predispose il piano faunistico venatorio regionale tenendo conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.

L'articolo 3 infine prevede la dichiarazione di urgenza.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2003 è il seguente: "Art. 2 - Termine per l'approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.

1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 " Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente: "Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
- i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

- a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;
- b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.".

4. Struttura di riferimento

Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca